

**Pensioni** - Anzianità contributiva maturata presso l'INPDAI e presso ordinamenti previdenziali diversi - Criteri di calcolo ex art 1 del D.P.R. n. 58/76 - Limite massimo - Commisurazione alla pensione massima erogabile dall'INPDAI al momento della maturazione del diritto - Fondamento.

**Corte di Cassazione - 14.10.2014 n. 21665 - Pres. Coletti De Cesare - Rel. Tricomi - S.B. ( Avv. Santoni) - INPS (Avv.ti Riccio, Valente, Patteri)**

*In tema di anzianità contributiva maturata presso l'INPDAI e presso ordinamenti previdenziali diversi dall'INPDAI, l'art. 1 del D.P.R. 8 gennaio 1976, n. 58, assume rilievo ai fini del calcolo della pensione, mentre l'art. 5 della L. 15 marzo 1973, n. 44, (con il D.M. del 7 luglio 1973) stabilisce il limite massimo dell'importo che, in ogni caso, essa può raggiungere, che non può essere superiore a quello della pensione massima erogabile dall'INPDAI "ai sensi del comma precedente", cioè secondo il regime generale dell'INPDAI, avuto riguardo a quello in vigore al momento della maturazione del diritto al trattamento, con un rinvio necessariamente formale (che esclude l'abrogazione implicita del limite ad opera del D.Lgs. 24 aprile del 1997, n. 181), comprensivo dello ius superveniens, e, dunque, in particolare, l'introduzione del tetto pensionabile ed i coefficienti di rendimento decrescenti della retribuzione eccedente il massimale.*

FATTO - 1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 2219 del 2008, depositata il 14 maggio 2008, pronunciando sull'impugnazione proposta dall'INPS nei confronti di S.B., avverso la sentenza emessa in data 29 marzo - 18 maggio 2004 dal Tribunale di Napoli, accoglieva l'appello e, in riforma della decisione impugnata, rigettava la domanda proposta da S.B..

2. Lo S. era stato iscritto al Fondo Previdenza Elettrici ed era poi transitato al regime INPDAI. Potendo, quindi, vantare contribuzione in entrambi i Fondi si era avvalso del beneficio del trasferimento gratuito di cui alla L. n. 44 del 1973, art. 3.

Ritenendo che gli fosse stato liquidato un trattamento pensionistico inferiore a quanto previsto dal D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, e dal D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, - da cui si evinceva quale unico limite quello dell'80 per cento della retribuzione pensionabile, con ricorso proposto in data 14 gennaio 2003, aveva adito il Tribunale per chiedere la condanna dell'Istituto al pagamento delle differenze di pensione.

3. Il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda proposta da S.B. dichiarando il diritto dello stesso alla liquidazione del trattamento pensionistico con il solo limite costituito dall'80 per cento della retribuzione pensionabile, condannando l'INPS al pagamento della somma di Euro 116.087,64, oltre accessori ed alla rifusione delle spese di grado.

4. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre S.B. prospettando un articolato motivo di ricorso, accompagnato dal prescritto quesito di diritto.

5. Resiste l'INPS con controricorso.

DIRITTO - 1. Occorre premettere che la Corte di Appello, nell'accogliere l'impugnazione dell'INPS, ha aderito ai principi enunciati da questa Corte con la sentenza n. 2223 (1) del 2007, che ha affermato: "in tema di anzianità contributiva maturata presso l'INPDAI e presso ordinamenti previdenziali diversi dall'INPDAI, alla stregua della disciplina che regola la materia - D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, L. n. 44 del 1973, art. 5, D.M. 7 luglio 1973 - sono previsti due distinti calcoli,

operanti su piani diversi (citato D.P.R. n. 58, art. 1), l'uno rilevante per il calcolo della pensione, l'altro introdotto come limite in ogni caso all'importo della pensione, per cui questa non può essere superiore a quello della pensione massima erogabile dall'INPDAl ai sensi del comma precedente, cioè secondo il regime generale dell'INPDAl, che non può non essere quello in vigore al momento della maturazione del diritto a pensione, con rinvio necessariamente formale, comprensivo dello *ius superveniens*, nella specie l'introduzione del tetto pensionabile ed i coefficienti di rendimento decrescenti della retribuzione eccedente il massimale".

2. La Corte di Appello, quindi, prestando adesione al suddetto orientamento ha ritenuto che il rinvio di cui al D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, co. 2, ha introdotto nell'ordinamento il limite soggettivo costituito dall'impossibilità per il lavoratore che abbia esercitato l'opzione di cui alla L. n. 44 del 1973, art. 5, di conseguire una prestazione superiore a quella che gli sarebbe spettata se fosse stato iscritto per tutta la propria vita assicurativa presso l'INPDAl. Né tale assunto veniva incrinato dal dettato del D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, che si limitava a prevedere un ulteriore limite per il trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo, pari all'80 per cento della retribuzione pensionabile, determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

3. Può, quindi, passarsi, all'esame del motivo di ricorso.

3.1. Il lavoratore prospetta il vizio di violazione e falsa applicazione della L. n. 44 del 1973, art. 5, del D.M. 7 luglio 1973, art. 2, D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, co. 2, e del D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, co. 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

Dopo aver ricapitolato la vicenda che dava luogo al contenzioso in esame, lo S. deduce che, erroneamente, l'Istituto, nella liquidazione della pensione, ha applicato il c.d. "limite soggettivo", in virtù del quale l'importo del trattamento pensionistico dovrebbe essere commisurato al valore di quello spettante ad un soggetto che, a parità di anzianità e retribuzione, abbia versato i contributi esclusivamente all'INPDAl/INPS.

L'INPS, quindi, dopo aver correttamente individuato il trattamento pensionistico di esso ricorrente, lo aveva arbitrariamente ridotto fino alla concorrenza dell'indicato limite soggettivo.

Ad avviso del lavoratore, erroneamente, la Corte di Appello, nel richiamare Cass., n. 2223 (1) del 2007, ha ritenuto che il rinvio contenuto nel D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, co. 2, con riferimento alla L. n. 44 del 1973, art. 5, al D.M. 7 luglio 1973, art. 2, al D.M. n. 422 del 1988, ha carattere meramente formale e non recettizio.

In ragione di tale premessa, il giudice di secondo grado, ha ritenuto che il limite alla pensione erogabile dall'INPDAl/INPS, in caso di ricongiunzione contributiva sarebbe pari alla pensione massima erogabile dall'INPDAl in forza della normativa vigente per il calcolo della pensione presso detto istituto al momento della liquidazione del trattamento.

Lo S. censura tale statuizione, sia perchè tale questione non era stata introdotta nel giudizio da alcuna delle parti, sia perchè tale indirizzo interpretativo non tiene conto di alcuni fondamentali aspetti della controversia.

Rileva, in primo luogo che il D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, co. 1, che concerne le pensioni erogate in caso di ricongiunzione contributiva, stabilisce un diverso metodo di determinazione dei relativi trattamenti, basato esclusivamente sulla base pensionabile e su di una percentuale fissa. Adottando l'interpretazione della Corte di Appello, si creerebbe una situazione di contrasto tra due norme che regolano la medesima fattispecie, poiché il limite derivante dal D.P.R. n. 58 del 1976, sarebbe diverso da quello posto dal D.Lgs. n. 181 del 1997, per quanto riguarda il suo metodo di

determinazione, che, comunque, non potrebbe che essere risolto, in ragione del criterio cronologico, con la prevalenza del D.Lgs. n. 181 del 1997.

Deduce, quindi, che, a prescindere dalla natura recettizia o formale del rinvio, invece, occorre tenere conto unicamente del dato oggettivo rappresentato dal combinato disposto del D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, due commi, secondo cui il limite massimo della pensione erogabile in caso di ricongiunzione contributiva risultava, nel 1976, pari all'80 per cento della base pensionabile, che non era il valore massimo della pensione erogabile dall'INPDAl. Tale limite coincide con quello di cui al D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, co. 1.

Di conseguenza l'unica opzione interpretativa, conforme ai canoni di cui all'art. 12 preleggi, che tenga conto della vigenza di entrambe le disposizioni, è quella secondo cui il limite alla pensione erogabile in caso di contribuzioni trasferite da altri Fondi all'INPDAl è pari all'80 per cento della base pensionabile, senza alcun riferimento al valore della pensione erogabile sulla base della sola contribuzione INPDAl.

4. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.

4.1. Preliminarmente, va precisato, che la questione della natura recettizia o formale del rinvio, che assume il ricorrente non essere stata oggetto delle difese di parte, rientra nella individuazione e interpretazione della disciplina regolatrice della fattispecie e che il principio "*iura novit curia*", di cui all'art. 113, comma primo, c.c., fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (Cass., n. 12943 del 2012, n. 4439 del 2014).

4.2. Come si evince dalla esposizione del motivo di ricorso, lo stesso si incentra sulla ritenuta applicabilità, nella determinazione del trattamento pensionistico, di un solo limite, costituito dall'80 per cento della retribuzione pensionabile con esclusione, quindi, del tetto della pensione massima erogabile dall'INPDAl.

Restano fuori dal *thema decidendum* le modalità di applicazione di tale tetto.

4.3. Le questioni prospettate con il motivo di ricorso hanno già costituito oggetto di esame in analoghe fattispecie. Questa Corte, con le sentenze n. 2223 (1) e 2224 del 2007 e, successivamente, con le sue più recenti pronunce (vedi Cass. n. 724 del 2009, n. 14467 del 2009, n. 9172 del 2010, n. 11668 del 2011), ha affermato che "in tema di anzianità contributiva maturata presso l'INPDAl e presso ordinamenti previdenziali diversi dall'INPDAl (nella specie, Fondo elettrici), in forza della normativa che disciplina la materia - D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, della L. n. 44 del 1973, art. 5, D.M. 7 luglio 1973 - sono previsti due distinti calcoli, operanti su piani diversi (citato D.P.R. n. 58, art. 1), l'uno rilevante per il calcolo della pensione, l'altro introdotto come limite in ogni caso all'importo della pensione, per cui questa non può essere superiore a quello della pensione massima erogabile dall'INPDAl ai sensi del comma precedente, cioè secondo il regime generale dell'INPDAl, il quale non può non essere quello in vigore al momento della maturazione del diritto a pensione, con rinvio necessariamente formale, comprensivo dello *ius superveniens*, nella specie l'introduzione del tetto pensionabile ed i coefficienti di rendimento decrescenti della retribuzione eccedente il massimale".

Il carattere formale del rinvio esclude, altresì, la abrogazione implicita del limite ad opera del D.Lgs. n. 181 del 1997.

A tale indirizzo, il Collegio intende dare continuità, pienamente condividendo le considerazioni che danno fondamento alle decisioni da ultimo citate e non ravvisando nella censura del ricorrenti argomenti che inficino la suddetta ricostruzione interpretazione.

5. Occorre precisare che la disciplina richiamata - nel delineare l'anzidetto procedimento separato di liquidazione della contribuzione trasferita, palesa una utilità evidente ove l'interessato non abbia raggiunto la "massima" anzianità contributiva dei quaranta anni, e proprio in ragione di ciò, questa Corte, fermo restando il principio sopra enunciato, con orientamento giurisprudenziale successivo alle prime pronunce sopra richiamate (cfr., Cass. n. 2415 del 2012 e decisioni nella stessa citate), ha sancito che il limite posto dal D.P.R. n. 58 del 1976, art. 1, non ha natura totalmente soggettiva, trattandosi, all'opposto di un limite commisurato alla pensione percepibile, a parità di retribuzione, con la massima anzianità pensionabile perseguibile presso l'INPDAI, potendo venire così in rilievo la storia assicurativa e contributiva del lavoratore, perchè il confronto non è tra la pensione risultante dalla sommatoria e la pensione INPDAI commisurata alla sua propria anzianità; bensì al raffronto tra la pensione risultante dalla sommatoria e la pensione "massima" erogabile dall'INPDAI, ove per pensione massima deve intendersi quella commisurata alla massima anzianità contributiva.

Si deve quindi concludere che il rinvio "formale" non vale a sottrarre ogni effetto alla disposizione che prevede la conservazione, per la contribuzione trasferita, delle aliquote di rendimento dei Fondi di provenienza. Con l'ulteriore precisazione che la cifra fissa sopra indicata (pensione massima erogabile in caso di massima anzianità contributiva) rappresenta comunque un tetto non superabile.

6. La Corte di Appello, pertanto, ha correttamente ritenuto la sussistenza del duplice limite, così come statuito dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.

6.1. Quanto alla natura del limite costituito dalla pensione massima erogabile dall'INPDAI, qualificato dalla Corte di Appello come soggettivo, con orientamento, come si è visto, superato da questa Corte, va rilevato che tale profilo, non può trovare ingresso nel presente giudizio atteso che non è stata prospettata censura in relazione alla misura della pensione spettante al ricorrente in base alla nozione di massimale.

Tale questione avrebbe dovuto costituire oggetto di specifica devoluzione (cfr., Cass. n. 156 del 2012), mentre il ricorrente non fa alcun riferimento alla propria anzianità contributiva e nulla deduce sullo specifico criterio di calcolo della pensione, quindi, sull'interesse ad un diverso criterio di calcolo in ragione di una eventuale anzianità contributiva non massima.

7. Il ricorso deve essere rigettato.

8. Nulla spese nei confronti dell'INPS ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore alla novella introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, co. 11, applicabile *ratione temporis*.

*(Omissis)*

